



CITTÀ DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

N. 55 Reg. Generale del 29 GEN. 2010

DECRETO DEL COORDINATORE 2° SETTORE

N. 35 DEL 29 GENNAIO 2010

OGGETTO: **BENEFICI LEGGE 104/92 - DIPENDENTE SIGNOR CENTAMORE SALVATORE NATO A LENTINI IL 14/03/1963 "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C-**

RELAZIONE ISTRUTTORIA – PROPOSTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che in data 20/01/2010 con nota prot. n. 404/URB, il dipendente signor Centamore Salvatore, nato a Lentini il 14/03/1963 – “Istruttore Tecnico” – Cat. C, ha chiesto di godere dei tre giorni di permesso mensile ai sensi della legge 104/92 per assistere il proprio padre Centamore Giuseppe, portatore di Handicap in situazione di gravità, ed ha prodotto le seguenti certificazioni:

- Copia conforme all'originale del Verbale di Visita Medica Collegiale del 09/09/2009 ai sensi dell'art.4 Legge 104/92, rilasciato dalla ASL n. 8 di Siracusa;
- Dichiarazione del Signor Centamore Giuseppe che attesta di essere assistito in via esclusiva e continuativa dal proprio figlio Centamore Salvatore;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale il signor Centamore dichiara che il proprio padre non ha familiari residenti in questo comune in grado di fornire assistenza e che lo stesso non si trova ricoverato a tempo pieno.

VISTO l'art. 19, comma 6 del vigente C.C.N.L. nel quale è stabilito che i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

VISTO l'art. 33, comma 3 della legge 104/92, il quale stabilisce che il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine, entro il 3° grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

RITENUTO di dover concedere al dipendente i tre giorni di permesso previsti dalla legge 104/92.

PROPONE


DI CONCEDERE al dipendente signor Centamore Salvatore “Istruttore Tecnico - cat. C”, i tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92, per poter assistere il proprio padre Centamore Giuseppe, portatore di handicap in situazione di gravità;

PRECISARE CHE:

- i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi;
- sono frazionabili anche ad ore nel limite di 18 ore mensili;

STABILIRE CHE il signor Centamore dovrà comunicare tempestivamente eventuali modificazioni alla situazione dichiarata, rilevanti ai fini della concessione dei permessi.

Il Responsabile del Procedimento

(Cirino Demma)


IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

“Gestione delle risorse umane- Stipendi e Paghe – Sport Turismo e Spettacolo - P. I. e Scuola Materna – Biblioteca Comunale – Animazione Culturale.-

ESAMINATA la superiore relazione-proposta che precede, redatta dal responsabile del procedimento amministrativo, che assume a motivazione del presente provvedimento.

VISTO il C.C.N.L. vigente,

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

RITENUTA la propria competenza

D E C R E T A

DI CONCEDERE al dipendente signor Centamore Salvatore, nato a Lentini il 14/03/1963 “Istruttore Tecnico - Cat. C”, giorni tre di permesso mensile per assistere il proprio padre Centamore Salvatore, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 3 Legge 104/92 e dell’art. 19, comma 6 del C.C.N.L. 06/07/1995.

PRECISARE CHE:

- i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi;
- il signor Centamore dovrà comunicare tempestivamente eventuali modificazioni alla situazione dichiarata, rilevanti ai fini della concessione dei permessi.

Lentini, li 27.01.2010

IL COORDINATORE 2° SETTORE
Dott.ssa Mangiameli Scrofani Maria Concetta


Prot. Ref. n. 56 del 28/01/2010